

Regolamento per l'applicazione del principio di rotazione per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità operative di applicazione del principio di rotazione degli affidamenti previsto dall'art. 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, in breve, anche solo "Codice Appalti"), quale principio generale dei contratti (di lavori, servizi e forniture) di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (sottosoglia), tenendo conto dell'assetto organizzativo e delle competenze di Terre di Siena Lab Srl, rinviando, per quanto non disposto, alle previsioni di cui allo stesso Codice Appalti.

Articolo 2 – Regole e principi generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i servizi e le forniture da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Le procedure sottosoglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice Appalti ed in particolare ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

Articolo 3 - Divieto di frazionamento

Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice Appalti. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, è necessario definire il fabbisogno dell'unità organizzativa in relazione all'oggetto dell'appalto. E' in ogni caso fatto divieto suddividere artificiosamente gli affidamenti allo scopo di eludere l'applicazione delle soglie previste dal Codice o del principio di rotazione, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Articolo 4 - Tutela delle imprese di minori dimensioni

Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Articolo 5 - Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice Appalti, che stabilisce che, per la trasparenza dei contratti pubblici, fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, in breve, anche solo "BDNCP") presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati: la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni ANAC in materia di trasparenza dei contratti pubblici.

Articolo 6 -Principio di rotazione

1. Il principio di rotazione degli affidamenti nell'ambito dei contratti di appalto trova applicazione con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nello stesso settore di servizi, come definiti nel congruente livello di classificazione della struttura del CPV -

Vocabolario Comune Appalti. Ai fini dell'individuazione del settore merceologico o di servizi si fa riferimento alla prestazione principale o prevalente.

2. Il principio di rotazione trova applicazione quando vi è omogeneità delle prestazioni richieste rispetto a quelle svolte dal soggetto nei cui confronti opera l'inibizione e, in particolare, occorre che l'oggetto presenti continuità fra i vari affidamenti in relazione alle prestazioni principali assegnate, rilevando, quindi, l'identità (e continuità), nel corso del tempo, della prestazione principale o comunque – nel caso in cui non sia possibile individuare una chiara prevalenza delle diverse prestazioni dedotte in rapporto (tanto più se aventi contenuto tra loro non omogeneo) – che i successivi affidamenti abbiano comunque ad oggetto, in tutto o parte, queste ultime.
3. Terre di Siena Lab applica il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o su altri mercati elettronici (ad es. ordine diretto ODA), nel caso in cui le procedure non siano aperte (ad es. RdO Aperta).
4. Il principio di rotazione comporta, di norma, salvo le deroghe illustrate nell'art. 8 del presente Regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5, il divieto di aggiudicare o affidare il medesimo contratto di lavori, servizi o forniture all'operatore economico affidatario del precedente contratto (contraente uscente).
5. Il principio di rotazione opera esclusivamente tra affidamenti ricadenti nella medesima fascia di importo individuata nell'art. 7 del presente Regolamento.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, qualora pertinenti e proporzionati. Del pari non costituisce limitazione numerica la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del MePA o altro mercato elettronico.

Articolo 7 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione.

Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice Appalti, sono di seguito individuate, con riferimento alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce di importo, suddivise per valore economico, entro ciascuna delle quali si applica il principio di rotazione stesso:

I Forniture

Fascia Importo

A fino a € 19.999,99

B pari a € 20.000,00 sino € 79.999,99

C pari a € 80.000,00 sino a € 139.999,99

D pari a € 140.000,00 sino alla soglia europea

II Servizi

Fascia Importo

A fino a € 19.999,99

B pari a € 20.000,00 sino € 79.999,99

C pari a € 80.000,00 sino a € 139.999,99

D pari a € 140.000,00 sino alla soglia europea

III Lavori

Fascia Importo

A fino a € 19.999,99

B pari a € 20.000,00 sino € 79.999,99

C pari a € 80.000,00 sino a € 149.999,99

D pari a € 150.000,00 sino a € 499.999,99

E pari a € 500.000,00 sino alla soglia europea

L'operatore economico affidatario del precedente contratto, rientrante nel medesimo settore merceologico o settore di servizi ovvero nella medesima categoria di lavori e nella medesima fascia di importo, non può essere invitato né risultare affidatario della medesima procedura, salvo i casi di non applicazione o di deroga previsti dall'articolo 8 del presente Regolamento.

Articolo 8 - Deroga all'obbligo di rotazione

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. Il principio di rotazione degli affidamenti non si applica:
 - a) nel caso di procedure aperte al mercato e quindi in caso di procedura negoziata svolta mediante indagine di mercato in cui non siano posti limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
 - b) nel caso in cui l'oggetto del contratto ricada in un settore merceologico o settore di servizi diverso;
 - c) nel caso in cui l'importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quello precedente.
3. Il principio di rotazione può essere motivatamente derogato:
 - a) per importi inferiori ad Euro 5.000,00 (art.49, comma 6, del Codice Appalti);
 - b) per importi pari o superiori ad Euro 5.000,00:
 - in presenza di una particolare struttura del mercato e dell'effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto (che devono ricorrere cumulativamente);
 - unicità dell'operatore economico (infungibilità, esclusività, articolo 76, co. 2, lett. b), del Codice;
 - forniture complementari (articolo 76, co. 4, lett. b), del Codice);
 - lavori, servizi o forniture supplementari (art. 76, comma 6 del Codice);
 - estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, che non consente alcun indugio, previa dichiarazione motivata del RUP ex art. 17, co. 4 (art. 76, co. 2, lett. c) del Codice).
4. Il soggetto autorizzato all'acquisto / RUP deve esplicitare, nella determina/decisione di contrarre/affidamento/aggiudicazione o in altro provvedimento della procedura, le motivazioni che l'hanno indotto a derogare all'obbligo di rotazione.

Articolo 9 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento non si applica agli affidamenti ricevuti dalla Società in modalità in house providing da parte dei propri soci pubblici, fermo restando l'obbligo della Società stessa di applicare il principio di rotazione nei propri contratti passivi verso terzi fornitori.

Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici, ove esistenti / qualora adottati.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 art. 3, comma 1, lett. cc) del Codice Appalti) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 art. 3, comma 1, lett. dd) del Codice Appalti), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza adottato in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, del Codice di comportamento, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.